

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Senato accademico del ... marzo 2023 (di seguito l'“**Università**”)

E

l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, con sede in Torino, corso Stati Uniti 27, codice fiscale n. 80102800010, nella persona del dottor Stefano Tallia, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito l'“**Ordine**” e, congiuntamente all'Università, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- nei trienni 2016-19 si è sviluppato un rapporto di collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, approvato dal Senato accademico con delibere del 24 ottobre 2016 e del 27 gennaio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 4 novembre 2016 e del 31 gennaio 2020;
- l'Ordine considera la formazione professionale continua come attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011, dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016;
- l'Università, per Statuto, è un'istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze (art. 1); segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12); intende perseguire la sua terza missione dell'impegno pubblico e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi e può stipulare con essi accordi e convenzioni (art. 5);
- è interesse dell'Ordine dei Giornalisti continuare a sviluppare una coscienza partecipativa e una rete collaborativa con l'Università, volta a migliorare lo sviluppo qualitativo della formazione professionale continua;



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



- è interesse dell'Università continuare una collaborazione attiva con l'Ordine e a partecipare all'organizzazione e alla promozione di eventi di formazione professionale continua, con la possibilità di farvi partecipare i propri dipendenti senza alcun onere;
- è interesse di entrambe le Parti intraprendere congiuntamente nuove iniziative di alta formazione, progetti di ricerca, eventi, percorsi orientativi;
- il Senato accademico dell'Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e ha deliberato sul presente accordo nella seduta del 17 marzo 2023;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) e ha deliberato sul presente accordo nella seduta del 24 marzo 2023

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità della collaborazione

Le Parti convengono di proseguire nello sviluppo di sinergie per migliorare lo sviluppo qualitativo della formazione professionale continua dei Giornalisti con scambio di competenze e di conoscenze e di intraprendere congiuntamente nuove iniziative di alta formazione, di ricerca, di orientamento e di promozione della cultura.

Articolo 2 – Contenuti e modalità della collaborazione

1. La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, potrà avere per oggetto:
 - la realizzazione congiunta di seminari di formazione professionale continua dei Giornalisti;
 - la realizzazione di corsi di perfezionamento, di alta formazione, di convegni, seminari, conferenze e dibattiti;
 - lo sviluppo di progetti di ricerca e lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea su temi di interesse comune;
 - la realizzazione di attività di orientamento.
2. La collaborazione non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Ogni iniziativa diversa dai seminari di formazione professionale continua sarà disciplinata da successive intese, in ottemperanza ai regolamenti dell'Università, in cui saranno identificati gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie per l'attuazione e le forme di reperimento delle stesse.



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



3. L'Università s'impegna a fornire sostegno all'organizzazione dei seminari di formazione professionale continua attraverso le strutture e le risorse umane che individuerà come appropriate. Concederà a titolo gratuito le proprie strutture per lo svolgimento degli eventi in orario di apertura, previo coordinamento degli orari di lezione, e con rimborso delle sole spese vive negli orari di chiusura.

4. L'Ordine si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi di formazione professionale continua (compensi o rimborsi spese dei docenti, materiale didattico, ecc.), previo accordi preventivi tra le Parti; a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli sviluppi organizzativi in merito.

5. Le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.). I loghi delle Parti saranno inseriti in ogni forma di comunicazione.

Articolo 3 – Durata e recesso

1. L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.

2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte per iscritto, con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del recesso.

3. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle stesse.

Articolo 4 – Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto dei principi di pertinenza, trasparenza, minimizzazione e non eccedenza nell'intento di perseguire i fini istituzionali in ossequio alle disposizioni delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – "GDPR" - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali).

Articolo 5 – Referenti

Le Parti individuano come referenti per l'attuazione di questo Accordo:

- il dott. Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte;



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



- il dott. Paolo Pomati, responsabile dello Staff del Rettore e Comunicazione dell'Università del Piemonte Orientale.

Articolo 6 – Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attuazione, interpretazione o esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Torino.

Vercelli, 14 aprile 2023

Ordine dei Giornalisti del Piemonte

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Tallia)

Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)